

— condannare la convenuta alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

Il ricorrente, in pensione dal 1° novembre 1996, aveva diretto dal marzo 1991, come dipendente di grado A/4, l'unità Management Support Unit del Centro Comune di ricerca di Ispra, unità rilevante per dimensioni ed importanza. Prima del trasferimento a questo posto gli sarebbe stato assicurato dal precedente superiore che il trasferimento doveva condurlo e lo avrebbe effettivamente condotto ad una promozione al grado A/3. Tuttavia, questa gli sarebbe stata in seguito di fatto negata.

Orbene, il ricorrente impugna il mancato rispetto della suddetta promessa di promozione risalente all'anno 1991, la costante esclusione dalle promozioni negli anni dal 1991 al 1996, e la mancata promozione nel 1996 con effetto retroattivo al 1° novembre 1995. A questo scopo vengono fatti valere sia il divieto di discriminazione, o principio di parità di trattamento, sia il dovere di sollecitudine della convenuta nei confronti del ricorrente, in quanto questi avrebbe potuto legittimamente pretendere al pari degli altri dirigenti amministrativi del centro comune di ricerca di essere nominato al grado A/3. Il ricorrente basa la richiesta di risarcimento danni sul fatto che il concreto procedimento per la promozione di dipendenti al grado A/3 nell'anno 1996 si sarebbe svolto con modalità giuridicamente contestabili. Così, egli afferma che le valutazioni del suo rapporto informativo non sono state redatte a tempo debito, né le valutazioni più recenti sono risultate disponibili al momento della selezione effettuata ai fini della promozione. Se il procedimento si fosse svolto correttamente, il ricorrente, con effetto retroattivo dal 1° novembre 1995, sarebbe stato promosso a un posto in organico di grado A/3 che si era liberato in seguito ad un pensionamento. Pertanto, prima di andare in pensione, il ricorrente avrebbe lavorato un anno in questa posizione. Egli sostiene perciò di aver diritto ad essere posto nella stessa situazione in cui si troverebbe se la convenuta avesse adempiuto correttamente il suo obbligo. Ciò implica, a suo avviso, il risarcimento del danno materiale tramite la compensazione della differenza di stipendio tra il grado A/4 e il grado A/3, nonché una corrispondente compensazione nell'ambito della prestazione pensionistica.

**Ricorso di Alzetta Mauro e altri contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 2 dicembre 1997**

(Causa T-298/97)

(98/C 55/54)

*(Lingua processuale: l'italiano)*

Il 2 dicembre 1997, i signori Alzetta Mauro, Antonini Maria Luisa, Avon Maria Angela, Avon Pietro, Biasotto

Marzio, Bianchin Roberto, Bagatin Venanzio, Bit Leo, Bortolus Giuseppe, Bortolussi Urbano, Brovedani Francesco, Bot Roberto, Carcione Leone, Casagrande Elio, Ciccagna Giuseppe, Cogato Luigi, Corradini Franco, Cozzi Aldo, Dal Pos Marinella, De Re Guido, De Zotti Giovanni, Favalessa Enzo, Furlan Giuseppe, Marchese Michellino, Marson Graziella, Miorini Pierluigi, Piccolo Claudio, Pinna Mario, Pivetta Giorgio, Pivetta Luciano Stelvio, Pizzolitto Enrico, Sferruggia Mariano, con gli avvocati M. Antonia Pili, del foro di Pordenone, Anselmo Barone e Giancarlo Pezzano, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee del 30 luglio 1997 n. C (97) 2735 def.;
- in via subordinata, annullare la medesima decisione nella parte (art. 5) in cui impone allo stato di recuperare gli aiuti (concessi a decorrere dal 1° luglio 1990) con gli interessi dal giorno in cui l'aiuto è stato versato;
- in ogni caso condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

I motivi e principali argomenti sono simili a quelli invocati nella causa T-288/97 Regione Friuli-Venezia Giulia/Commissione <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

**Ricorso della Bavarian Lager Company Limited contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 9 dicembre 1997**

(Causa T-309/97)

(98/C 55/55)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 9 dicembre 1997 la Bavarian Lager Company Limited, rappresentata dal signor Stephen Hornsby, con domicilio eletto in Lussemburgo presso gli uffici del signor André Marc, 56-58 rue Charles Martel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 16 maggio 1997, 9 luglio 1997 e 18 settembre 1997, nei punti nei quali rifiuta l'accesso ai seguenti documenti:

Parere motivato della Commissione emesso in esito a un'indagine sulle disposizioni dell'art. 7, n. 3, del Supply of Beer (Tied Estates) Order 1989 SI 1989/2390 (ordinanza sulla vendita di birra — Stabilimenti vincolati);

- condannare la Commissione alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente, importatore di birra tedesca, destinata prevalentemente allo spaccio nei pubblici locali nell'Inghilterra settentrionale, non è riuscita a vendere i suoi prodotti a vari locali soggetti a «vincolo», che li obbliga ad acquistare la birra presso determinati produttori in base ad accordi di esclusiva e a causa della schiacciante preponderanza sul mercato delle primarie case britanniche.

Nel 1989 il Supply of Beer (Tied Estates) Order 1989 SI 1989/2390 è entrato in vigore nel Regno Unito. Detta disposizione stabilisce che i produttori britannici che distribuiscono in più di 2 000 locali pubblici devono consentire ai gestori di detti locali di acquistare anche una birra di marca diversa. L'art. 7, n. 2, lett. a) (detto la norma della marca diversa «GBP») stabilisce che la birra deve essere fornita in barili, con gradazione alcolica superiore all'1,2% in volume.

Questa disposizione esclude la birra della ricorrente da tutti i locali controllati dalle birrerie regionali. La ricorrente sostiene perciò che il GBP è una norma di effetto equivalente alle restrizioni quantitative sulle importazioni e quindi incompatibile con l'art. 30 del Trattato CE. Impedendo al consumatore inglese di disporre della birra tedesca, il GBP soffoca la concorrenza e la possibilità di scelta dei consumatori nelle fasi di vendita all'ingrosso e al minuto.

In questi frangenti, la ricorrente ha presentato una denuncia alla Commissione nell'aprile 1993, che — previa comunicazione al denunciante nel settembre 1995 — ha iniziato un'indagine sul GBP e ne ha avvisato il governo britannico, come prescritto dalle norme della procedura di cui all'art. 169 del Trattato CE. Dopo un comunicato stampa della Commissione del 1996, nel quale si dichiarava l'intenzione di redigere un parere motivato indirizzato al governo britannico, questo rendeva nota la sua intenzione di apportare un emendamento a detta disciplina. La ricorrente veniva perciò informata dalla Commissione, nell'aprile 1997, che, in previsione dell'emendamento, era

stata sospesa la procedura di cui all'art. 169 e si era soprasseduto all'invio del parere motivato al governo britannico.

La ricorrente ribadisce il suo convincimento che il GBP costituisce ancora infrazione all'art. 30 e che la Commissione non ha agito correttamente sospendendo il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato nei confronti del Regno Unito. Ritiene che la disponibilità del parere motivato agevolerebbe la sua azione contro il Regno Unito, in quanto detto documento rispecchierebbe l'orientamento ufficiale della Commissione sulla legittimità del GBP, alla luce del diritto comunitario, nella versione originale e consentirebbe ai legali della ricorrente di formarsi un primo convincimento sulla possibilità di accoglimento della domanda prima di esperire un'azione in giudizio.

Tuttavia la Commissione non ha esaudito alcuna delle reiterate richieste della ricorrente di ottenere copia del parere motivato, replicando che il rifiuto si giustificava con il rischio che la diffusione del parere poteva nuocere alla tutela del pubblico interesse, specie per quel che riguarda le ispezioni e le indagini condotte dalla Commissione. Questa eccezione è contemplata dal codice di comportamento sul pubblico accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione, adottato dalla Commissione l'8 febbraio 1994.

La ricorrente ribatte che questo atteggiamento è contrario al codice di comportamento, che stabilisce che «il pubblico disporrà delle più ampie possibilità di accesso ai documenti della Commissione». In particolare è in contrasto con il principio sancito dal Tribunale di primo grado nella causa T-105/95 (WWF UK Worldwide Fund of Nature/Commissione delle Comunità europee). Ragioni imprescindibili di buona amministrazione, trasparenza e di affidamento impongono di accogliere la domanda della ricorrente di trasmissione del parere motivato.

---

#### **Ricorso delle Antille olandesi contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 16 dicembre 1997**

(Causa T-310/97)

(98/C 55/56)

*(Lingua processuale: l'inglese)*

Il 16 dicembre 1997, le Antille olandesi, rappresentate dagli avv.ti P.V.F. Bos e M. Slotboom, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.